



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private*, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

**VISTO**, l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il *Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*;

**VISTO** l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

**VISTO** il rendiconto della gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* nell'esercizio 2015, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0179220/16 del 29 luglio 2016, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2017 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per gli anni 2015 e 2016, pari a quella massima legislativamente prevista;

**VISTO** il provvedimento n. 51 del 18 novembre 2016, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017;

**RAVVISATA**, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2017, l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2017, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del *Fondo di garanzia per*



*le vittime della caccia* è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

## **Art. 2**

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2017, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2017 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2017, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

**IL MINISTRO**  
**Carlo CALENDA**